CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO: Procedura aperta per partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183, co. 15 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma (febbraio-giugno 2022).

CUP F99J20001410001. – CIG 8867113D1E.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 115, commi 1 e 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ("Codice dei Beni Culturali"), le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta e, in tale ultimo caso, mediante la concessione a terzi per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

In base all'art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.42/2004, negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali i servizi di gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni; i

servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

Visto l'art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;

Considerato che l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;

L'art. 151 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice degli appalti"), il quale prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1;

Considerato che l'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito più generale delle disposizioni relativi alla finanza di progetto, dispone che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di progetti di partenariato, alle condizioni nello stesso previste;

Visto che a questa Amministrazione è giunta una proposta di progetto per un partenariato pubblico-privato ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022) nostro prot. n. 3686 del 26.07.2021;

Premesso che in data 04.08.2021 si è riunito il CDA di questo Ente al fine di valutare la proposta di progetto per un partenariato pubblico-privato ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-

giugno 2022) presentata dalla società Electa Spa con sede legale in via Bianca di Savoia, 12- 20122 Milano (MI), P.IVA 09671010156;

Vista l'approvazione in forma condizionata, nella riunione del 04.08.2021, da parte del CDA della proposta di progetto per un partenariato pubblico-privato ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022) presentata dalla società Electa Spa con l'invito a quest'ultima ad emendare tale proposta in base alle indicazioni del CDA stesso;

Considerato il ricevimento della proposta di progetto per un partenariato pubblico-privato ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022) in base alle indicazioni stesse del CDA nostro prot. n. 3913 del 09.08.2021;

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 la società Electa Spa con sede legale in via Bianca di Savoia, 12- 20122 Milano (MI), P.IVA 09671010156, in base a quanto testé dichiarato, assume il titolo di "PROMOTORE" in base alla proposta di progetto per un partenariato pubblico-privato ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022), proposta di progetto che si compone degli elaborati di seguito elencati:

- Progetto di fattibilità;
- Proposta economica e piano economico finanziario;
- Bozza di convenzione;
- Autocertificazione di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Cauzione provvisoria ex artt. 184, co. 15, e 93, co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Impegno a prestare una cauzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che quanto sopra premesso è propedeutico per porre il richiamato progetto di fattibilità finalizzato alla realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022) a base di una gara da indire, ai sensi dell'art. 183, co. 15

del D.Lgs. 50/2016 al fine di aggiudicare, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, la concessione per la realizzazione della mostra testé citata;

In base a quanto testé evidenziato questa Amministrazione ritiene di dovere aggiudicare la concessione per la realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" prevista presso il Complesso Monumentale della Pilotta (febbraio-giugno 2022) mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), con individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, co. 3 del D.lgs. 50/2016.

Art. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

E' oggetto della presente concessione l'affidamento dei servizi inerenti la realizzazione della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" da realizzare e gestire a cura e spese del Concessionario, da aggiudicarsi in regime di *project financing ex* art. 183, co. 15 del D.lgs. 50/2016.

Il servizio dovrà essere realizzato presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma e constata delle seguenti attività: Coordinamento organizzativo generale in base al progetto di fattibilità; Gestione diretta dei trasporti e delle assicurazioni delle opere d'arte; pubblicazione del catalogo di mostra; progettazione, realizzazione e vendita al bookshop di mostra di una linea di merchandising dedicata alla mostra; gestione del bookshop di mostra: resta inteso che ogni onere connesso all'allestimento dello stesso resta in capo al Museo; realizzazione dell'immagine coordinata e delle sue declinazioni della mostra; servizio di ufficio stampa per la mostra; progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e del piano *marketing; Fundraising* per la raccolta di sponsor finanziari, tecnici e in *co-marketing*; Gestione degli Eventi privati presso il Complesso della Pilotta in esclusiva durante il periodo di mostra; Gestione dei servizi di biglietteria, prevendita, call center usufruendo, per la biglietteria on site, del personale già in servizio presso la Pilotta, che dunque rimane in carico al Museo. Il Concessionario gestirà gli incassi e il servizio di tesoreria;

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione inerente la mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere" avrà una durata riferibile al periodo di febbraio-giugno 2022, e cesserà inderogabilmente con la conclusione della mostra stessa, e potrà prolungarsi per un periodo massimo di 30 giorni per l'espletamento delle attività di coordinamento del disallestimento, di trasporto di ritorno delle opere e di tutte le attività organizzative conclusive.
Fermo restando quanto sopra, la durata della Concessione sarà pari a quanto indicato dal Concessionario nel piano economico e finanziario dallo stesso presentato in sede di gara.

Art. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi di biglietteria dedicata, *bookshop*, produzione di *gadget* per l'esecuzione delle attività e dei servizi di cui all'art. 1. Il Concessionario dovrà farsi forza propositiva per attività di *fundraising, sponsorship* e gestione in esclusiva di serate ed eventi oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, nei termini e alle condizioni previste dal Piano Economico e Finanziario (PEF). Ogni attività che il Concessionario intende organizzare in questi ambiti deve ricevere l'autorizzazione del Concedente che deve essere messo nelle condizioni di valutare in maniera particolare e informata la natura delle proposte e la loro compatibilità con le missioni, con le condizioni di sicurezza e l'immagine del Museo con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi eccezionali opportunamente motivati. Dopo il raggiungimento del punto di pareggio ossia alla copertura dei costi tramite i ricavi dei servizi di cui all'art. 1 questi verserà al Concedente una royalty pari al 35% sui ricavi eccedenti, che verserà alla fine della mostra, dopo l'approvazione della rendicontazione finale da parte della Concedente. Resta inteso che il Piano Economico e Finanziario (PEF) indica l'investimento massimo complessivo globale che il Concessionario si impegna a garantire e sostenere. Il Piano Economico e Finanziario (PEF) sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell'art. 165 del d.lgs. 50/2016. Entro sessanta giorni dalla fine della mostra, il Concessionario consegnerà alla Concedente la rendicontazione finale dei ricavi e dei costi della mostra corredata da giustificativi e/o relazioni tecniche e completa del calcolo della quota di spettanza della Concedente superato il punto di pareggio.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà garantire i seguenti servizi ed attività: Coordinamento organizzativo generale in base al progetto di fattibilità; Gestione diretta dei trasporti e delle assicurazioni delle opere d'arte; pubblicazione del catalogo di mostra; progettazione, realizzazione e vendita al bookshop di mostra di una linea di merchandising dedicata alla mostra; gestione del *bookshop* di mostra: resta inteso che ogni onere connesso all'allestimento dello stesso resta in capo al Museo; realizzazione dell'immagine coordinata e delle sue declinazioni della mostra; servizio di ufficio stampa per la mostra; progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e del piano marketing; *Fundraising* per la raccolta di sponsor finanziari, tecnici e in co-marketing; Gestione degli Eventi privati presso il Complesso della Pilotta in esclusiva durante il periodo di mostra; Gestione dei servizi di biglietteria, prevendita, call center usufruendo, per la biglietteria *on site*, del personale già in servizio presso la Pilotta, che dunque rimane in carico al Museo. Il Concessionario gestirà gli incassi e il servizio di tesoreria. Si evidenzia come il concessionario si impegna a realizzare e gestire le attività indicate all'art. 1 a propria esclusiva responsabilità, cura e spese.

Per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 1 del presente Capitolato d'oneri il concessionario è tenuto ad utilizzare il logo del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma a vantaggio di iniziative inerenti esclusivamente alle attività della mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere (febbraio-giugno 2022), sono conseguentemente vietate attività diverse da quelle testé specificate.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore del Complesso Monumentale della Pilotta, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della presente concessione pari ad € 55.875,02. Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto del Complesso Monumentale della Pilotta al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 6- CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, quando:

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

a) i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in diretta conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla concessione per il residuo periodo di gestione.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento delle proprie attività di gestione dei servizi di cui all'art. 1. Il Concessionario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione.

Il Concessionario è unico responsabile per l'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle attività di gestione dei servizi di cui all'art. 1, ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle proprie attività. Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma prima della stipula del contratto.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società appaltante;

c) mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;

d) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Complesso Monumentale della Pilotta.

f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;

g) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.

In caso di risoluzione del Contratto, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma:

- ha diritto al pagamento del canone e/o delle royalties maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata.

Art. 10 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

Art. 11 – TUTELA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Art. 12 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri;
- da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente.
In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del presente Capitolato e dei suoi allegati, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Parma.

Per il Direttore
Il Funzionario per le Tecnologie
(Diego Cauzzi)